



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, “Codice della Navigazione” e, in particolare, l’articolo 62 recante “*Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, l’entrata e l’uscita, il movimento, gli ancoraggi e gli ormeggi delle navi, l’ammarramento, lo stazionamento e il movimento degli idrovolanti nelle acque del porto*”;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 188, della citata legge n. 207 del 2024, nella parte in cui prevede che: “*A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nel limite di 30 milioni di euro per l’anno 2025, al finanziamento dell’indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l’anno 2025, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio*”;

CONSIDERATO che l’indennità attribuita con le modalità di cui al presente provvedimento verrà erogata nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e che sarà lo stesso Ministero a curare l’istruttoria delle domande, l’autorizzazione delle prestazioni e i trasferimenti delle risorse in favore dei funzionari delegati delle Capitanerie di porto sede di Direzione marittima;

RITENUTO necessario emanare un decreto che regolamenti l’invio delle istanze, le modalità relative alle attestazioni di competenza dell’Autorità marittima, lo svolgimento dell’istruttoria da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la liquidazione dell’indennità da parte dei funzionari delegati delle Direzioni marittime, fornendo agli interessati un chiaro quadro di riferimento;

RITENUTO, altresì, necessario acquisire il formale concerto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro dell’economia e delle finanze in considerazione dell’articolazione e della complessità della procedura sopra descritta;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, attuale Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 5 ottobre 2022, n. 181, recante “Regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera”;

SENTITO il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota prot. n. 27087 del 30 dicembre 2025;

RAVVISATA l’opportunità che una più efficace regolamentazione delle attività di istruttoria e liquidazione delle indennità, in capo rispettivamente alle Autorità marittime competenti per territorio e alle Direzioni Marittime, sia oggetto di un apposito Protocollo di intesa, senza oneri per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

RILEVATA l’utilità del portale telematico dedicato alla presentazione e alla gestione delle istanze relative alla misura di sostegno al reddito denominata “Fermo pesca”, in ossequio ai principi di accessibilità ed usabilità, nonché ai criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa

D E C R E T A

Articolo 1

(Indennità per misure di arresto temporaneo obbligatorio)

1. In caso di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, deciso dalle autorità pubbliche, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, è concessa, per l’anno 2025, un’indennità giornaliera onnicomprensiva di un importo non superiore a trenta euro.
2. L’indennità giornaliera di cui al comma 1 è riconosciuta anche nella giornata del sabato, da conteggiarsi quale giornata lavorativa.
3. L’indennità di cui al comma 1 è concessa se la sospensione dell’attività lavorativa è conseguente all’applicazione dei seguenti provvedimenti emanati nel corso dell’anno 2025, sia dall’Amministrazione centrale che dalle Amministrazioni competenti sul territorio in tema di:
 - a) disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca - annualità





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

2025 - di cui al decreto ministeriale n. 124436 del 18 marzo 2025 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al decreto ministeriale 29 ottobre 2025, n. 582398 ed eventuali ulteriori misure disposte per l'annualità 2025;

- b) disciplina della pesca dei piccoli pelagici del Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico;
 - c) disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
 - d) disciplina della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
 - e) disciplina della pesca del pesce alalunga nel Mediterraneo.
4. In riferimento allo stesso lavoratore non è possibile richiedere il riconoscimento della misura di sostegno al reddito del fermo pesca obbligatorio per giornate in relazione alle quali è stato già richiesto e percepito l'assegno d'integrazione salariale (AIS) riconosciuto dal Fondo Integrazione Salariale (FIS). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà, in collaborazione con l'INPS, ad effettuare controlli, anche a campione, per accertare l'eventuale sovrapposizione delle due succitate misure. A tal fine l'INPS è autorizzato a comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le giornate di sospensione effettuate dal singolo beneficiario, trasmettendo i seguenti dati: codice fiscale del beneficiario, presenza o meno di un'autorizzazione di AIS per il beneficiario, periodo autorizzato di AIS, tipologia di pagamento richiesta dal datore di lavoro, giorni liquidati in relazione alla singola autorizzazione, codice fiscale e matricola del datore di lavoro che ha presentato domanda di AIS.

Articolo 2

(Indennità per misure di arresto temporaneo non obbligatorio)

1. Nei casi di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, è concessa, per l'anno 2025, un'indennità giornaliera onnicomprensiva di un importo non superiore a trenta euro e per massimo di quaranta giorni nell'arco dell'anno.
2. L'indennità giornaliera di cui al comma 1 è riconosciuta anche nella giornata del sabato, da considerarsi quale giornata lavorativa.
3. L'indennità è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori imbarcati su unità di pesca che non hanno esercitato alcuna attività di pesca e sono, pertanto, rimaste all'ormeggio.
4. L'indennità di cui al comma 1 è concessa se la sospensione dell'attività di pesca è conseguente a:
 - a) adozione di provvedimenti delle Amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali:





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- 1) limitazioni all'uscita ed entrata dal porto per insabbiamento, stabilite dall'Autorità marittima in base all'articolo 62 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione) che hanno comportato il mancato esercizio dell'attività di pesca per le giornate indicate;
 - 2) periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente, allorché siano stabiliti su proposta dei consorzi di gestione della pesca regolarmente costituiti e che rappresentino almeno il 70% delle imprese registrate nell'areale delimitato, con provvedimento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - o della competente Autorità regionale o del Capo del compartimento marittimo che ne stabilisce l'efficacia per tutte le imprese, anche non consorziate, che esercitino quel determinato tipo di pesca nell'area in cui opera il consorzio medesimo, che hanno comportato il mancato esercizio dell'attività di pesca per le giornate indicate;
 - b) indisponibilità per malattia del comandante dell'unità da pesca, o di altro membro dell'equipaggio indispensabile alla conduzione della barca ed all'attività propria di battuta di pesca, certificata dall'Autorità sanitaria marittima, che ha comportato il mancato esercizio dell'attività di pesca per le giornate indicate;
 - c) arresto o interdizione temporanei dell'attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell'Unione europea, che hanno comportato il mancato esercizio dell'attività di pesca per le giornate indicate;
 - d) allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell'Aeronautica Militare, attraverso avvisi di burrasca diramati dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare o dalla Protezione Civile, che hanno comportato il mancato esercizio dell'attività di pesca per le giornate indicate.
5. In riferimento allo stesso lavoratore non è possibile richiedere il riconoscimento della misura di sostegno al reddito del fermo pesca obbligatorio per giornate in relazione alle quali è stato già richiesto e percepito l'assegno d'integrazione salariale (AIS) riconosciuto dal Fondo Integrazione Salariale (FIS). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà, in collaborazione con l'INPS, ad effettuare controlli, anche a campione, per accertare l'eventuale sovrapposizione delle due succitate misure. A tal fine l'INPS è autorizzato a comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le giornate di sospensione effettuate dal singolo beneficiario, trasmettendo i seguenti dati: codice fiscale del beneficiario, presenza o meno di un'autorizzazione di AIS per il beneficiario, periodo autorizzato di AIS, tipologia di pagamento richiesta dal datore di lavoro, giorni liquidati in relazione alla singola autorizzazione, codice fiscale e matricola del datore di lavoro che ha presentato domanda di AIS.





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 3
(Beneficiari)

1. L'indennità è riconoscibile a ciascun lavoratore, dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, con contratto di lavoro subordinato, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca.
2. L'indennità di cui agli articoli 1 e 2 non è riconoscibile agli armatori e ai proprietari-armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, in quanto non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato.
3. In caso di soci di società armatrice o proprietaria-armatrice dell'imbarcazione, che risultino anche imbarcati, l'indennità potrà essere riconosciuta solo a fronte della autocertificazione, presentata dal richiedente, relativa all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società, sia essa di persone che di capitali.
4. L'indennità non è riconoscibile in favore di titolari di impresa individuale imbarcati, in quanto, essendo gli stessi inquadrati come lavoratori autonomi, non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato.
5. L'indennità giornaliera onnicomprensiva, di cui agli articoli 1 e 2, è assoggettata a tassazione come reddito da lavoro dipendente.

Articolo 4
(Modalità di accesso all'indennità)

1. Le imprese aventi diritto inoltrano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali - una singola istanza per ogni unità di pesca interessata al fermo, entro e non oltre il 20 maggio 2026, esclusivamente tramite l'applicativo "Fermo Pesca", reperibile all'interno del portale "Servizi Lavoro", al seguente link: <https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome> non essendo ammesse altre forme di presentazione delle istanze.
2. La procedura di inoltro delle istanze e dei relativi allegati è descritta con apposite istruzioni, nel Manuale Utente, consultabile all'interno dell'applicativo e pubblicato nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it, nella pagina web dedicata al *fermo pesca - annualità 2025*.
3. L'istanza potrà essere trasmessa per ogni singola unità di pesca interessata al fermo, solo a seguito della notifica dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo tramite la piattaforma di PagoPA,





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

raggiungibile esclusivamente all'interno dell'applicativo "Fermo Pesca".

4. La *Scheda 9 – modulo anno 2025 - dichiarazione di avvenuto fermo* - sarà scaricabile dall'applicativo, in parte precompilata, sia nella parte riservata alle imprese, sia nella sezione riferita alle Autorità marittime, con le informazioni inserite dall'utente in fase di compilazione della domanda. Non saranno accettati modelli di *Scheda 9 - modulo anno 2025* - diversi da quello presente nel portale sia per la sezione riservata all'azienda sia per la sezione dedicata al visto dell'Autorità marittima. La *Scheda 9* dovrà essere, a pena di inammissibilità, integrata tassativamente con i dati di seguito indicati:
- cause dei singoli arresti temporanei dell'attività (fermo obbligatorio e non obbligatorio) con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti che hanno attivato l'arresto e l'indicazione dettagliata dei periodi di interruzione effettuati;
 - indicazione dei singoli giorni lavorativi di arresto temporaneo dell'attività effettuati (numero e mese), specificati per ogni singola causale sia per il fermo obbligatorio sia per il fermo non obbligatorio nonché indicazione del numero totale di giorni lavorativi di arresto temporaneo, riferiti alla tipologia di fermo (obbligatorio e non obbligatorio);
 - elenco dei marittimi imbarcati alla data dell'arresto temporaneo dell'attività (fermo obbligatorio e non obbligatorio) redatto indicando, per ciascun marittimo, codice fiscale, cognome, nome con dettaglio dei giorni di fermo obbligatorio e non obbligatorio effettuati come specificati nella lettera b).
5. La *Scheda 9 - modulo anno 2025* - di cui al comma 4 deve essere trasmessa all'Autorità marittima competente per territorio in tempo utile per permettere le verifiche di competenza al fine del completamento dell'inoltro dell'istanza entro il 20 maggio 2026.
6. L'istanza deve essere tassativamente completa di:
- Scheda 9 - modulo anno 2025 - dichiarazione di avvenuto fermo*, da scaricare esclusivamente dall'applicativo, precompilata ed integrata con i dati indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 4 del presente articolo e comprensiva dell'attestazione dell'Autorità marittima. I periodi di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, effettuati dalla stessa unità di pesca interessata, devono essere inseriti in un'unica *Scheda 9*, onde evitare duplicazioni di istanze. La consegna dei documenti di bordo è prevista per il solo "arresto temporaneo obbligatorio" di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste n. 124436 del 18 marzo 2025 e al decreto ministeriale 29 ottobre 2025, n. 582398 ed eventuali ulteriori misure disposte per l'annualità 2025. Per l'arresto non obbligatorio è prevista la presentazione di apposita dichiarazione in carta semplice in duplice copia, datata e firmata dal Comandante/armatore, da consegnarsi nel porto in cui si esercita la propria attività oppure attraverso la presentazione "on line", indirizzata all'Ufficio pesca dell'Autorità marittima





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

d'iscrizione, non oltre le ore 12:00 del primo giorno di fermo non obbligatorio, ovvero, qualora l'interruzione avvenga nelle giornate di sabato e domenica (la domenica non è indennizzabile) entro e non oltre le ore 12:00 del venerdì. Fino alla data di pubblicazione del presente decreto interministeriale, le giornate di fermo pesca non obbligatorio dovranno essere attestate tramite il sistema dell'autodichiarazione ai sensi del d.P.R. 28 dicembre del 2000, n. 445, fermo restando il necessario successivo visto dell'Autorità marittima competente. La *Scheda 9 - modulo anno 2025* - nella parte riservata all'Autorità marittima deve contenere l'indicazione dettagliata delle causali, il numero di giorni lavorativi di arresto temporaneo effettuati sia per il fermo obbligatorio che non obbligatorio, i marittimi regolarmente imbarcati con i giorni di fermo indicati per ciascuno di essi e dovrà essere restituita firmata e timbrata in ogni foglio. Non saranno accettati modelli Scheda 9 diversi da quello presente nel portale sia per la sezione riservata all'azienda sia per la sezione dedicata al visto dell'Autorità marittima e sprovvisti di timbro in ogni foglio e firma della predetta Autorità;

b) *modulo per la comunicazione del codice IBAN 2025*, da scaricare esclusivamente dall'applicativo Fermo pesca e da allegare compilato in ogni sua parte, datato e sottoscritto da ciascun imbarcato, corredato da copia leggibile del documento di identità in corso di validità di ogni lavoratore ed eventuale dichiarazione leggibile dell'istituto di credito relativo al codice IBAN intestato al singolo lavoratore.

7. Al fine di consentire la tempestiva erogazione delle indennità, sono considerate inammissibili:

- a) le istanze presentate dopo la data del 20 maggio 2026;
- b) le istanze che alla data del 20 maggio 2026 risultino prive della *Scheda 9*, di cui ai commi 4 e 5, esclusivamente generata dall'applicativo e compilata da parte dell'azienda, integrata, vistata e timbrata in ogni foglio dall'Autorità marittima competente per territorio;
- c) le istanze che alla data del 20 maggio 2026 risultino prive dei dati anagrafici e delle giornate di fermo dei lavoratori. Nel caso di istanze con più lavoratori saranno esclusi dal sostegno al reddito quelli per i quali non verranno forniti i dati anagrafici, le coordinate IBAN intestate al lavoratore stesso, comprovate da autocertificazione e/o certificazione bancaria/postale e copia del documento di identità in corso di validità, al fine di verificare l'esatta corrispondenza del conto corrente in capo al singolo lavoratore;
- d) le istanze presentate con modalità differenti dall'invio telematico attraverso l'applicativo "Fermo Pesca".





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 5

(Modalità di istruttoria dell'istanza e impegno delle risorse)

1. Le Autorità marittime provvedono ad espletare le verifiche di competenza e compilano l'apposita sezione della Scheda 9 - *modulo 2025* - generata dall'applicativo, firmata e timbrata in ogni foglio.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali - svolge l'istruttoria delle richieste aziendali, verifica i presupposti di legittimità, effettuando i controlli, anche a campione, relativi all'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra il lavoratore e l'impresa di pesca sul portale delle comunicazioni obbligatorie e UNIMARE.
3. Al termine delle verifiche istruttorie, predispone il decreto di autorizzazione, relativo al riconoscimento dell'indennità derivante da misure di arresto obbligatorio e non obbligatorio della pesca marittima, con gli elenchi degli aventi diritto, distinti per giurisdizione di Direzione marittima. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali - una volta adottato il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, mette a disposizione dei funzionari delegati delle Capitanerie di porto, sede di Direzione marittima, entro il 30 ottobre 2026, le risorse stanziare per l'anno 2025, necessarie alla liquidazione dell'indennità, a carico dell'unità di voto 1.1, di pertinenza del centro di responsabilità "*Direzione generale degli ammortizzatori sociali*", sulla missione "*Politiche per il lavoro*", programma "*Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione*", azione "*Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito*", capitolo 2230, piano gestionale 1, denominato "*Ammortizzatori in deroga*", per quanto concerne l'arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - provvede agli adempimenti contabili prescritti dalla legge.

Articolo 6

(Modalità di quantificazione e liquidazione dell'indennità)

1. Qualora le richieste aziendali superino lo stanziamento disponibile pari ad € 30.000.000,00 (euro trentamiliardi/00) per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, le relative indennità saranno ridotte proporzionalmente per ogni singolo lavoratore.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali - trasmette il decreto di autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 3, corredato dall'elenco degli





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

aventi diritto, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed ai funzionari delegati delle Capitanerie di porto, sede di Direzione marittima.

3. Le risorse finanziarie sono impegnate e trasferite in favore dei funzionari delegati, nei limiti delle richieste pervenute, a mezzo di specifiche aperture di credito, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

4. I funzionari delegati delle Capitanerie di porto, sede di Direzione marittima, provvedono all'emissione degli ordinativi di pagamento a favore dei beneficiari ed all'erogazione delle indennità individuate nel decreto di autorizzazione che costituisce elemento giustificativo ai fini della rendicontazione della spesa.

5. Le Amministrazioni interessate, compresi i funzionari delegati delle Capitanerie di porto sede di Direzione marittima, svolgono le attività previste dal decreto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato sui siti internet istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it, del Ministero dell'economia e finanze www.mef.gov.it e delle Capitanerie di porto – Guardia costiera www.guardiacostiera.gov.it.

Il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministro
dell'agricoltura della sovranità alimentare
e delle foreste

Il Ministro
dell'economia e delle finanze

